



**STATUTO SOCIALE
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
"IL MONODITO" - FERRARA**

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Il Monodito**" in sigla "**Il Monodito ASD**". Essa e' affiliata alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I.) e aderisce all'Unione Italiana Sport Per Tutti (U.I.S.P.) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Art.2 - SEDE

L'Associazione ha sede a Ferrara in via Caldirolo, 84.

Art.3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

L'Associazione intende:

- gestire impianti propri o di terzi (in affitto, in uso o in proprietà) adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- promuovere, propagandare, organizzare attività dilettantistica e competizioni di arrampicata sportiva secondo le norme ed i regolamenti degli organismi nazionali sportivi;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- assistere gli atleti nelle loro necessità di allenamento, assistenza medico-sportiva specialistica ed assicurativa;
- promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività;
- promuovere la creazione e la valorizzazione di centri naturali ed artificiali attrezzati per l'arrampicata libera in piena sicurezza;
- istituire corsi propedeutici e specialistici per i soci e per gli affiliati;

- favorire la formazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti federali della F.A.S.I., di istruttori ed allenatori, i quali dovranno essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dagli organismi federali nazionali della F.A.S.I. e del C.O.N.I.;
- educare al rispetto ed alla protezione dell'ambiente naturale;
- favorire i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini, in armonia con le direttive della F.A.S.I. nonché con tutti gli enti sportivi, alpinistici, escursionistici e del tempo libero.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle normative di legge a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato;
- svolgere o collaborare ad iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive per i Soci e gli Affiliati;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni, e vacanze per i Soci e gli Affiliati;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci e gli Affiliati;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni di alimenti e bevande ai propri Soci e agli Affiliati.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale e Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art.4 - SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I Soci, il cui numero è illimitato e hanno parità di diritti e doveri.

I Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- accettare le norme del presente Statuto;
- versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art.6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio o Affiliato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. Tutti i Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Art.7 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione oppure che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione oppure che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio;
- per causa di morte.

A carico dei Soci il Consiglio Direttivo potrà inoltre adottare i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto entro 10 giorni dall'accaduto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art.8 - AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all'Art.111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi . Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli

associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art.9 - PATRIMONIO

Il Patrimonio è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni, e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche, e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa. Costituiscono inoltre il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Art.10 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art.11 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario da presentare alla assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Una copia del rendiconto verrà messa a disposizione dei soci che ne facessero richiesta.

Art.12 - ORGANI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art.14 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art.15 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art.16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) delibera sull'indirizzo generale dell'attività e su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto Sociale o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- c) elegge il Consiglio Direttivo e procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello statuto.

Art.17 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta per iscritto dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art.18 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art.19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti tra gli associati e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più uno dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno otto giorni prima della adunanza e le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione; se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esercita pertanto, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita]'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- b) attua l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissioni dei nuovi Soci;
- d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
- f) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- g) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
- h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- i) compila i regolamenti interni;
- j) stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale.

Art.21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente.

Art.22 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci a un'Assemblea Straordinaria.

Art.23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono ex aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art.24 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno quattro quinti (4/5) dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.25 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazione sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.